

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3716 del 06-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

0 2 APR 2010

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecco Via D. Fontana, 20 23900 LECCO

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 55/2010\_PEC

Con il quesito formulato in data 24 febbraio scorso si chiede se gli indirizzi pec degli iscritti possono essere pubblicati nell'albo ed, in caso di risposta positiva se sia necessario il consenso degli interessati. Si chiede altresì quale comportamento adottare nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo pec all'Ordine.

In relazione al primo quesito, si osserva che i dati che obbligatoriamente devono essere inseriti nell'albo sono solo quelli previsti dall'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Tra essi non figura l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto ma soltanto l'indirizzo telematico dello studio (se posseduto)<sup>1</sup>. L'indirizzo pec potrà comunque essere inserito nell'albo previa richiesta degli interessati, ovvero previa prestazione del consenso qualora la proposta di inserimento dell'indirizzo pec sia avanzata dall'Ordine.

Il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), infatti, riconosce la possibilità di inserire nell'albo dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge purché vi sia una esplicita richiesta in tal senso da parte degli interessati e si tratti "dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale" (art. 61, comma 3 d.lgs. citato).

Per quanto poi riguarda le conseguenze per coloro che non abbiano comunicato all'Ordine il proprio indirizzo pec, si rileva che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. d.l. anticrisi) non prevede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>L'obbligo per gli iscritti di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, come è noto, è contenuto nel decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. d.l. anticrisi) che è successivo al d.lgs. 139/2005. Ciascun professionista deve dotarsi di un suo proprio ed esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata, distinto da quello degli altri colleghi che eventualmente facciano parte dello stesso studio. Nessun obbligo di dotarsi di pec per gli studi professionali è attualmente previsto dalla normativa vigente. Tuttavia nulla vieta agli "studi" di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo da esso previsto. Tuttavia, trattandosi di inosservanza di un obbligo di legge, il comportamento dell'iscritto può assumere rilevanza dal punto di vista disciplinare.

Con i migliori saluti.

il Dirigente Francesca Maione

EMLe